

Ordinanza del DFI sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

831.201.21

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 3^{quinqies} capoverso 4 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961¹
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI),

ordina:

Art. 1

¹ Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l'articolo 3^{quinqies} capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti:

- a. valutazione:
 1. determinazione del bisogno di cure dell'assicurato e dell'ambiente in cui vive,
 2. pianificazione dei provvedimenti necessari;
- b. consulenza:
 1. consulenza all'assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professionisti addetti alle cure per l'esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei medicinali o l'impiego di apparecchi medici,
 2. istruzione concernente le cure da prodigare,
 3. attuazione dei controlli necessari;
- c. coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura complesse e nel contempo instabili;
- d. esami:
 1. valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle funzioni vitali,
 2. prelievo di materiale per esami di laboratorio,
 3. sorveglianza medica durante gli esami;
- e. cure:
 1. provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mantenere le funzioni corporee somatiche,
 2. sorveglianza medica durante le cure.

² La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e numero 2 comprende:

- a. sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell'assicurato allo scopo di riconoscere precocemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale infermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari;
- b. sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell'intervento di personale infermieristico.

³ L'ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine determina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale infermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.